

VERBALE DI ACCORDO A LATERE ALL'ACCORDO SINDACALE DELL'11 GIUGNO  
2020 PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN  
DEROGA (CIGD) PER UN ULTERIORE PERIODO DI CINQUE SETTIMANE

Ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 come modificato dalla Legge di conversione 24 aprile  
2020, n. 27 e dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Il giorno 11 giugno 2020 si sono incontrate in modalità telematica le seguenti Parti:

- Balenciaga Retail Italia S.r.l. con sede in Via Pisana 336, 50018 Scandicci (Firenze) CF e P.IVA n. 06466560486, Matr. INPS 4981633215, in persona di Camilla Minarelli nella sua qualità di HR Business Partner, munita dei necessari poteri (la "**Società**");
- Le Organizzazioni sindacali nazionali nelle persone di Luca De Zolt per la FILCAMS CGIL, Marco Demurtas per la FISASCAT CISL, Emilio Fagnoli per UILTuCS UIL, anche in nome e per conto di tutte le rispettive articolazioni sindacali territoriali indicate nella comunicazione di apertura della procedura di consultazione sindacale datata 03 giugno 2020, ai fini del raggiungimento di un accordo omogeneo da applicarsi a tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale (di seguito congiuntamente le "**Parti**")

Premesso che:

- All'esito della procedura sindacale conclusasi con Verbale di Accordo del 10 aprile 2020, la Società ha presentato, per le ragioni specificate in detta procedura, domanda per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata di nove settimane nel periodo dal 12 marzo 2020 sino ad agosto 2020, già interamente fruita;
- In data 10 aprile 2020 in aggiunta al predetto Verbale di Accordo del 10 aprile 2020 è stato sottoscritto specifico Verbale di Accordo a Latere;
- Con comunicazioni del 03 giugno 2020, per le motivazioni dettagliatamente esposte nelle suddette comunicazioni, la Società ha provveduto a dare avvio alla procedura di consultazione sindacale in via telematica per poter accedere per un periodo di ulteriori 5 (cinque) settimane al trattamento di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane, così come

previsto dall'art. 22 D.L. nr. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34,

- In data 25 maggio 2020 la Società ha ricevuto il decreto ministeriale di autorizzazione per la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per la durata di nove settimane decorrenti dal 14 maggio 2020 sino ad agosto 2020;
- Le Parti, hanno quindi provveduto ad esperire l'esame congiunto, in modalità telematica, conclusosi con la sottoscrizione di Verbali di Accordo dell'11 giugno 2020 nel quale hanno convenuto necessario e imprescindibile presentare domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con decorrenza dal 14 maggio 2020 sino al 31 agosto 2020, per un periodo di ulteriori 5 (cinque) settimane aggiuntive alle nove già autorizzate;

Tutto ciò premesso le Parti convengono:

1. di riconfermare il contenuto del Verbale di Accordo a Latere del 10 aprile 2020 per il periodo di ulteriori 5 (cinque) settimane di trattamento di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell'emergenza da Covid- 19, decorrente dal 14 maggio 2020 sino al 31 agosto 2020, fatto salvo quanto di seguito specificato;
2. che la Società continuerà ad attuare, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico - organizzative un sistema di rotazione del personale, che tiene conto:
  - (i) delle competenze in possesso dei lavoratori e della loro fungibilità,
  - (ii) delle misure di sicurezza contenute nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro Balenciaga Retail Italia dell'11 maggio 2020 e con particolare riferimento alla previsione dell'identificazione di gruppi omogenei di lavoratori, la cui composizione rimane invariata durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e delle pause per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria;
3. che, quale condizione di miglior favore, la Società anticiperà mensilmente ai dipendenti quanto dovuto a titolo di trattamento di Cassa Integrazione Salariale in Deroga per il predetto periodo di ulteriori 5 (cinque) settimane, come previsto dall'art. 22 co. 6-bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;



Il presente Verbale di Accordo a Latere degli Accordi Sindacali dell' 11 giugno 2020 viene inoltrato via e-mail alle Parti per la relativa sottoscrizione.

Laddove non fosse possibile l'apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte impossibilitata invierà apposita Pec con allegato il presente accordo che con tale invio si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società

Camilla Minarelli




per la FILCAMS CGIL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali

Luca De Zolt



per la FISASCAT CISL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali

Marco Demurtas



per la UILTuCS UIL e anche in nome e per conto delle rispettive articolazioni territoriali

Emilio Fagnoli

